

## STUDI SULLA STRUTTURA DELLE FORZE ARMATE DEL GIUDICATO D'ARBOREA NEGLI ANNI DEL GIUDICE MARIANO IV DE BAS SERRA

Il tentativo di tracciare un profilo organizzativo delle forze militari giudicali arborensi, della loro struttura, della distribuzione delle cariche, della gestione, delle remunerazioni, dei costi e di tutti gli ulteriori singoli aspetti si fonda principalmente su congetture elaborate dallo storico sulla base delle informazioni a disposizione, tratte indirettamente da documenti di varia ed eterogenea natura.

Nonostante manchino delle trattazioni organiche e il materiale necessario sia tutt'oggi carente, una serie di studi preliminari sono stati portati avanti a tal proposito, quali ad esempio i contributi di Luciano Gallinari<sup>1</sup>, di Graziano Fois<sup>2</sup> e di Alessandra Cioppi<sup>3</sup>, i quali hanno fornito delle interessanti ipotesi introduttive.

### La fanteria

In primis, è necessario sottolineare come l'organizzazione militare sarda giudicale si fondi su un sistema che si presenta estraneo alle dinamiche vassallatiche del sistema feudale, assente nell'isola fino alla definitiva conquista da parte della realtà catalano-aragonese. Come è facile intuire, tale assenza crea alcune peculiarità rispetto alla realtà europea coeva, per quanto riguarda alcuni aspetti nella distribuzione delle cariche, nella gestione del servizio militare e nel rapporto con il sovrano: di tali elementi ci occuperemo più avanti all'interno del presente articolo.

Nel secolo XIV, al centro della presente trattazione, il nerbo dell'esercito giudicale appare fondato sul servizio militare dovuto dalla totalità dei sudditi, di età compresa tra i quattordici ed i sessanta anni. Ciascun suddito doveva autonomamente provvedere al proprio armamento e ad un rifornimento personale di viveri per venti giorni.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> L. GALLINARI, *Gli ultimi anni di esistenza del Giudicato di Arborea: riflessioni e prospettive di ricerca*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", 25 (2001) pp. 155-190; Id., *Riflessi della guerra tra Arborea e Aragona alla Corte del re di Francia: nuove acquisizioni documentarie e prospettive di ricerca*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", 22 (1997) pp. 149-172; Id., *Una società senza cavalleria? Il Giudicato di Arborea e la Corona di Aragona tra XIV e XV secolo*, in "Anuario de Estudios Medievales", 33/2 (2003), pp. 849-879.

<sup>2</sup> G. FOIS, *L'organizzazione militare nel Giudicato d'Arborea*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", 13 (1988), pp. 35-51.

<sup>3</sup> A. CIOPPI, *Battaglie e protagonisti della Sardegna medioevale*, AM&D Edizioni, Cagliari, 2008; Id., *Le strategie dell'invincibilità. Corona d'Aragona e Regnum Sardiniae nella seconda metà del Trecento*, AM&D Edizioni, Cagliari, 2012.

<sup>4</sup> G. FOIS, *L'organizzazione militare nel Giudicato d'Arborea*, cit., p. 35.

Le prestazioni militari si presentano dunque come un servizio dovuto allo Stato, facente parte dei “*servitia realia et personalia*”<sup>5</sup> a cui ogni suddito era legato, e in virtù di ciò è probabile ipotizzare che le truppe non venissero pagate, a parte i casi in cui il conflitto fosse portato avanti in maniera privata dal giudice stesso: in quel caso il servizio sarebbe stato probabilmente remunerato alla stregua di un contratto mercenario.

I sudditi si alternavano sul fronte bellico attraverso il sistema delle “*mute*”, secondo il quale le forze di ogni villaggio venivano suddivise in tre parti, che si muovevano alternativamente tra gli scenari bellici verso il quale erano chiamate e il villaggio stesso. Tale sistema, infatti, era mirato a garantire l’ininterrotta continuità del lavoro nei campi e di tutte le attività di produzione agro-pastorale, alla base del sistema economico isolano, fondamentali per il mantenimento dell’esercito stesso. In tal modo,

“quando la prima *muta* era al fronte, una seconda era già in cammino per dare il cambio ai combattenti della prima: mentre la terza *muta* era impegnata nei lavori o agricoli o pastorali. Quando la seconda *muta* dava il cambio alla prima, questa rientrava verso il villaggio. Giuntavi, riprendeva il lavoro dei campi e la terza *muta* si incamminava verso il fronte per dare il cambio alla seconda. Si creava, così, un flusso di uomini che potremmo definire *circolare*”<sup>6</sup>.

A conferma di tale pratica troviamo all’interno dei *Procesos* la testimonianza di Pietro Cotza, proveniente da Sinnai, nel territorio circostante la città di Cagliari, il quale racconta come il comandante delle milizie giudicali “*faciebat mudas in exercitu suo de certis hominibus equitum ed peditum de septimana in septimanam*”<sup>7</sup>.

Grazie a queste dinamiche, le quali ricordano metaforicamente la *mutatio ordinis* sulla quale si fondava il combattimento dell’esercito romano imperiale, le truppe al fronte non solo erano sempre fresche, non venendo portate allo stremo da un servizio continuo e logorante, ma allo stesso modo veniva garantita la prosecuzione delle attività miranti a mantenere stabili gli approvvigionamenti e le basi dell’economia stessa.

D’altra parte, certo, è facile intuire come un esercito di questo tipo non fosse specializzato, ma fosse principalmente composto di contadini; eppure, secondo questo sistema tutti i sudditi si trovavano ad affrontare un servizio armato nel corso di tutta la vita, dall’adolescenza al raggiungimento della vecchiaia, con una certa costante regolarità: in tal modo, ciascun uomo nell’isola non poteva dirsi totalmente estraneo alle dinamiche del combattimento, configurando la realtà giudicale come una società spiccatamente dedita alla consuetudine delle armi. Se dunque da un lato la base delle forze

---

<sup>5</sup> Ibidem.

<sup>6</sup> Ivi, p. 36.

<sup>7</sup> L. GALLINARI, *Una società senza cavalleria?*, cit., p. 856.

armate non era assicurata da militi di professione, allo stesso modo ogni uomo nell'isola era a conoscenza dei fondamenti della vita militare. In questo modo ogni villaggio poteva dirsi costantemente protetto da possibili improvvisi attacchi da parte di truppe avversarie; si rivelava estremamente più semplice radunare le forze necessarie, in qualsiasi punto dell'isola, in situazioni di necessità o difficoltà; ed allo stesso modo si può comprendere ancora più a fondo la difficoltà da parte dell'esercito catalano-aragonese nell'attuazione di una penetrazione e di un controllo capillari nell'isola.

## Cenni preliminari sul concetto di cavalleria nella società giudicale

Prima di introdurre l'analisi riguardante i reparti di cavalleria all'interno dell'esercito giudicale, bisogna preliminarmente attuare una distinzione tra i concetti di *cavaliere* e di *combattente a cavallo*: vista l'assenza nell'isola del sistema vassallatico feudale, l'attribuzione dello status di cavaliere tra i membri dell'aristocrazia isolana e le dinamiche di raggiungimento di un tale titolo sono dei concetti fortemente dibattuti.

A sottolineare la diversità intercorrente tra le semplici milizie montate e coloro che effettivamente godevano dello status di *miles*, riscontriamo nelle fonti catalane dei *Procesos* una costante attenta differenziazione terminologica.

Da un lato, infatti, troviamo il termine *miles* riferito principalmente a figure di provenienza iberica, quali ad esempio il “*venerabilis comes Franciscus de Villarasa, milites*”<sup>8</sup>; “*Asbert de Gatell, miles, vicario di Castel de Caller*”<sup>9</sup>; o in riferimento a figure provenienti dalla realtà toscana quale, per citare un esempio, “*Gaddo, (...) miles, vicarius villarum Comunis Pisanorum*”<sup>10</sup>; in riferimento dunque a personaggi che effettivamente dovevano godere di tale particolare nomina.

Dall'altro lato, troviamo invece l'indicazione delle diverse categorie di semplici soldati a cavallo, designati in maniera più generica come “*homines armigeros cum equibus*”, “*certis hominibus equitum et peditum*”, “*gentes armigere tam equites quam pedites*”<sup>11</sup>, a segnare l'evidente differenza tra queste truppe montate e gli appartenenti al ceto nobiliare della cavalleria medievale.

Alla luce dell'assenza all'interno dell'isola di una struttura sociale di tipo vassallatico, l'effettiva presenza di *milites* nella realtà sarda rimane una questione particolarmente dibattuta.

---

<sup>8</sup> L. GALLINARI, *Gli ultimi anni di esistenza del Giudicato di Arborea*, cit., p. 165.

<sup>9</sup> Ibidem.

<sup>10</sup> Ibidem.

<sup>11</sup> Ivi, p. 166.

Ad esempio, infatti, lo status di *miles* appare nei *Procesos* in riferimento ad un capitano di guerra giudicale, laddove si parla di “*quidam miles vocatus Johannes Datzori*”<sup>12</sup>.

Allo stesso modo, in un documento relativo all’ infeudazione della villa di Turri da parte del giudice Mariano IV nei confronti di Pietro Gualandi, quest’ultimo viene definito “*militum ipsius domini iudicis*”<sup>13</sup>, lasciando la possibilità di presupporre che potesse aver ricevuto la nomina di cavaliere dallo stesso giudice.

Una possibilità di questo tipo non dovrebbe stupire, dal momento che lo stesso giudice era insignito del cingolo militare concessogli dal sovrano aragonese Alfonso il Benigno in virtù della sua dimensione regale; e godeva dunque del pieno diritto di investitura.

L’investitura e l’ascesa al rango di *miles* potevano essere dunque un particolare riconoscimento ceduto in maniera arbitraria dal sovrano, come particolare approvazione del valore del singolo o come auspicabile ricompensa, pur non presentandosi nella realtà giudicale una società vassallatica fondata su di esso.

In primis, infatti, a valorizzare l’ipotesi di una concessione arbitraria, si potrebbe addurre il tentativo di Brancaleone Doria di corrompere il soldato iberico Joan Fuster al fine di permettere alle truppe giudicali di penetrare nella villa e nella fortezza di Longosardo, con la promessa, in cambio, del conferimento del titolo di *miles*.<sup>14</sup> Nella deposizione dello stesso Joan Fuster all’interno dei *Procesos*, in data 14 aprile 1392, leggiamo infatti come il messaggero inviatogli dal signore di Monteleone avesse assicurato che “*micer Brancha farà lo millor hom de Serdenya e us farà cavaller*”<sup>15</sup>.

Il tentativo di corruzione fallì e la veridicità di tale deposizione quanto la reale intenzione di Brancaleone su tale concessione sono destinati a rimanere un mistero.

Quello che interessa qui, in ogni caso, è osservare come effettivamente rimanga aperta l’ipotesi dell’investitura utilizzata come strumento e concessione arbitraria del sovrano, pur in assenza di una struttura sociale di tipo feudale.

L’analisi del particolare aspetto riguardante la strutturazione della società giudicale rischierebbe di allontanare il presente articolo dai suoi fini primari, ma sarà utile accennare brevemente alla teoria proposta da Gallinari a tal proposito.

---

<sup>12</sup> Ivi, p. 165.

<sup>13</sup> Archivio di Stato di Pisa, Diplomatico Cappelli, 1385, citato da S. PETRUCCI, *Re in Sardegna, a Pisa cittadini. Ricerche sui «dominii Sardiniae» pisani*, Bologna, 1988, p. 143 e nota 30; in L. GALLINARI, *Una società senza cavalleria?*, cit., p. 858, nota 21.

<sup>14</sup> L. GALLINARI, *Una società senza cavalleria?*, cit., p. 858.

<sup>15</sup> *Ibidem*.

Agli inizi del Quattrocento le fonti attestano la presenza di un gruppo di famiglie aristocratiche legate alla dinastia giudicale arborese nell'esercizio del potere. Tali famiglie deriverebbero il loro status da una concezione della *nobilitas* legato al mondo romano: infatti,

“se torniamo indietro nel tempo di alcuni secoli, risalta che nel mondo romano, a differenza di quanto avveniva nelle contemporanee società germaniche, l'esercizio delle armi [...] non dava per sé accesso alla nobiltà. Quest'ultima, invece, costituiva una sorta di status sociale proprio delle famiglie detentrici di vaste proprietà fondiarie e che avevano avuto accesso alle principali cariche pubbliche”<sup>16</sup>.

L'aristocrazia giudicale sarda, dunque, mostra indubbe affinità con questo tipo di concezione relativo alla nobiltà; e si può ipotizzare che anch'essa traesse

“il proprio potere sociale da vasti possedimenti fondiari, dotati di servi e animali, oltre che dalla contiguità familiare con il giudice, che le permetteva la gestione dei principali uffici pubblici all'interno dei Giudicati; piuttosto che non con la nobiltà di derivazione germanica, di natura guerriera che si era diffusa fin dai secoli del Medioevo centrale”<sup>17</sup>.

Corroborata inoltre questa ipotesi il fatto che la Sardegna sia effettivamente rimasta estranea al fenomeno di stanziamento delle popolazioni germaniche nei territori di quello che un tempo era stato l'Impero romano d'Occidente (eccettuando la breve parentesi vandalica tra il V ed il VI secolo, troppo breve per lasciare un'impronta duratura sull'apparato istituzionale di origine romana).<sup>18</sup>

Al di là dell'assenza della penetrazione germanica nella realtà sarda, il fatto che nei secoli un tale concetto di *nobilitas* d'eredità romana sia rimasto invariato, distaccandosi apertamente dai modelli sociali diffusi nel continente occidentale, lascia spazio a diverse proposte interpretative:

“[...] questa mancata omologazione [...] fu dovuta solo a una reiterata adesione a modelli sociali basati sul diritto romano, mediati dalla lunga presenza bizantina nell'isola[...]? O, invece, fu forse dovuta all'autonomia di fatto della Sardegna dall'impero bizantino, che portò lentamente l'isola a uscire dall'orbita culturale fino al ripristino di più intensi contatti con alcune compagini statuali occidentali nel corso dell'XI secolo; autonomia che le permise di modellare in maniera fortemente originale il proprio assetto sociale? Oppure, infine, fu il risultato più tardo anche di una volontà politica dei giudici, che non desiderarono mai un rafforzamento della classe degli aristocratici?”<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> L. GALLINARI, *Gli ultimi anni di esistenza del Giudicato di Arborea*, cit., p. 174.

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> Ibidem.

<sup>19</sup> Ivi, p. 173.

Pur presupponendo che il risultato finale possa in effetti essere la somma di tutti questi elementi, una risposta certa non può essere formulata.

## La cavalleria

Il nerbo centrale dei reparti di cavalleria autoctoni era formato da liberi cavalieri, i *lieros de cavallu*, “medi e grandi proprietari terrieri che per la loro condizione economica potevano e dovevano fornire la loro prestazione militare a cavallo, cosa che non erano in grado di fare tutti gli altri sudditi, (contadini o piccoli proprietari), perché ognuno doveva servire secondo la propria condizione sociale”<sup>20</sup>.

Ogni *lieru* era tenuto a possedere un cavallo, da utilizzare nelle cacce collettive e in caso di guerra; cavallo che doveva rispondere ad un certo valore e per il quale veniva posto al possessore un assoluto divieto di alienazione, come si preciserà più avanti.

Oltre la compagine dei *lieros de cavallu*, traspare dalle fonti un largo impiego da parte di Mariano IV di truppe montate di origine straniera; reparti mercenari al servizio del giudice, che andavano a rafforzare con la loro esperienza di soldati di professione la composizione dell'esercito giudicale.

Le fonti a disposizione dello storico militare sono assai scarse. Si rivela dunque assai arduo stabilire l'entità dei diversi reparti, sia numericamente quanto qualitativamente, in caso di conflitto armato. Le poche informazioni a disposizione ci provengono da fonti di parte catalano-aragonesa, che risentono di quell'accrescimento sistematico delle cifre relative alle forze nemiche, attuata dai vincitori al fine di esaltare maggiormente l'eco di una vittoria militare: citando Mallett,

“il calcolo dei militari effettivamente impegnati sul campo implica sempre un tranello per lo storico, che tenta di sfrondare le cifre esagerate poste in giro dalle dicerie e dalla propaganda di allora [...] e la documentazione amministrativa, i ruoli, gli elenchi, non ci forniscono necessariamente delle cifre attendibili”<sup>21</sup>.

Relativamente al ruolo della cavalleria all'interno degli scontri campali, non si è qui in disaccordo con l'ipotesi secondo la quale nella pratica bellica giudicale si avesse una predilezione nei confronti della fanteria rispetto alla stessa cavalleria. Piuttosto si è in disaccordo con la concezione che farebbe derivare tale realtà tattica da una possibile insufficienza di forze e di organizzazione nella cavalleria giudicale: la predilezione di un approccio al combattimento fondato sulle truppe appiedate, infatti, a parer nostro non deve necessariamente dipendere dalla presunta inefficienza dei

---

<sup>20</sup> G. FOIS, *L'organizzazione militare nel Giudicato d'Arborea*, cit., p. 37.

<sup>21</sup> M. MALLETT, *Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento*, Il Mulino, Bologna, 1983, p. 120.

reparti montati. Allo stesso modo, non si condivide in tale sede la visione di questo ampio ricorso alla fanteria come una rarità tattica nel panorama europeo. Citando a tal proposito Gallinari:

“[...] di fatto agli inizi del Quattrocento gli eserciti giudicali – almeno a detta di Zurita – erano soliti iniziare le battaglie campali con la fanteria, affidando a questa l’onere del primo scontro che in molti casi poteva risultare decisivo per il successivo andamento della battaglia. A parer nostro risulta significativo che si fosse sviluppata questa tattica di combattimento, forse dovuta all’esiguità della cavalleria giudicale e al suo armamento. Sembrerebbe altrimenti strano che in un periodo di circa due secoli [...] si relegasse a ruolo secondario proprio la cavalleria che normalmente costituiva in tutta l’europa occidentale il corpo d’élite degli eserciti medievali.”<sup>22</sup>.

I punti in questione sono numerosi, e bisognerà procedere con ordine.

In primis, il disaccordo relativo alla predilezione nei confronti della fanteria all’interno degli scontri campali non si scontra tanto con questa pratica (che appare tutt’altro che inusuale e di cui ci occuperemo a breve) quanto piuttosto dal fatto che quest’eccessiva generalizzazione si fondi principalmente su un unico evento bellico, in questo caso la celebre battaglia di Sanluri del 30 Giugno 1409; il cui resoconto ci è riportato per di più dall’annalista aragonese del XVI secolo Geronimo Zurita, fonte dunque certamente non neutrale nell’analisi degli eventi.

Quest’ultimo, infatti, si sofferma a spiegare, in un passo degli annali<sup>23</sup>, la presunta abitudine dei Sardi a mandare in avanscoperta la fanteria (“*si los sardos echassen delante sus peones, como era su costumbre*”<sup>24</sup>), indicando poi come in quella particolare occasione fosse stata invece mandata avanti dal giudice narbonese la cavalleria, scelta che avrebbe portato alla disfatta dell’esercito giudicale.

La predilezione della fanteria rispetto alla cavalleria non deve necessariamente fondarsi su una scarsità della seconda nei confronti della prima: il largo utilizzo dei reparti di fanti può essere osservato come una scelta tattica e bellica dell’esercito giudicale, piuttosto che come un necessario ripiego. Il largo utilizzo della fanteria è un aspetto che andrebbe analizzato, contestualizzato e studiato nelle sue forme, piuttosto che *giustificato* in qualche modo.

A maggior ragione, il disaccordo si amplia laddove tale approccio bellico viene visto come una originalità giudicale, del quale la guida di Guglielmo III avrebbe segnato un superamento: a voler

---

<sup>22</sup> L. GALLINARI, *Una società senza cavalleria?*, cit., p. 867.

<sup>23</sup> J. ZURITA, *Anales de la Corona de Aragón*, Zaragoza, Simon de Portonariis, 1585; in R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, *La batalla de Sent Luri*, ISTAR, Sanluri, 1997, pp. 148-151.

<sup>24</sup> Ibidem.

sottolineare questa presunta rarità si aggiunge lo stesso Fois, il quale sottolinea come “l’abitudine di mandare all’attacco per primi i fanti [...] non era una tattica molto usata nel Basso Medioevo”<sup>25</sup>.

Sembrando opportuno partire dal generale per concentrarci poi sul particolare, va osservato come la scelta di affrontare il conflitto prediligendo gli scontri di fanteria abbia una larga attestazione in tutto il Medioevo. Molto spesso, come in effetti accadde nella stessa battaglia di Sanluri da parte catalano-aragonese, si optava tatticamente per l’appiedamento stesso della cavalleria, tattica che lo stesso Contamine definisce come uno degli assi portanti della strategia bellica.<sup>26</sup> Tante sono le fonti di riferimento: di questa tattica si parla infatti già dai primi decenni del XII secolo, quando i cavalieri anglonormanni ne fecero uso nelle battaglie di Tinchebray, 1106, Brémule (1119), e Bourghérulde (1124); la si vede adottata con una certa frequenza dall’Impero Germanico; e la troviamo poi diffusa sui campi di battaglia durante tutta la Guerra dei Cent’anni. Ancora nel 1448 ne parla Guglielmo di Tiro, a proposito di un episodio della guerra in Terra Santa dove il re dei Romani Corrado III aveva combattuto a piedi con i suoi cavalieri, precisando che “è questo l’uso dei Teutoni allorché le circostanze ve li costringono”<sup>27</sup>.

Dunque la predilezione del combattimento a piedi non va osservata come una peculiarità della realtà sarda, potendosi constatare il suo utilizzo nei più differenti scenari europei del Basso Medioevo; ed allo stesso tempo non deve essere obbligatoriamente concepita come un ripiego dettato dalla necessità o da una presunta inconsistenza dei reparti di cavalleria, quanto come una scelta strategica ben definita ed autonoma.

Troppo spesso, inoltre, l’immaginario collettivo diffonde un’idea di guerra nel Medioevo fondata su una serie di scontri campali, in cui enormi eserciti affrontano il campo di battaglia in cerca della vittoria. La storiografia contemporanea è riuscita a debellare quest’immagine diffusa, tanto che oggi è ormai accertato che

“la guerra medievale comporta un numero relativamente basso di battaglie campali [...]; la guerra d’assedio (attacco e difesa dei luoghi fortificati), la guerra «guerreggiata», le «cavalcate» piccole e grandi, le «corse», le «avventure», assorbivano gran parte del tempo e delle energie. Accadeva addirittura che gli stessi sovrani e capi militari ordinassero formalmente ai loro eserciti di evitare scontri eccessivamente impegnativi: così fecero Carlo V dopo Poitiers, Luigi XI dopo Monthléry, Carlo VII per la maggior parte del suo regno”<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> G. FOIS, *L’organizzazione militare nel Giudicato d’Arborea*, cit., p. 39.

<sup>26</sup> P. CONTAMINE, *La guerra nel Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1986, p. 313.

<sup>27</sup> Ivi, p. 315.

<sup>28</sup> Ivi, p. 312.



Allo stesso modo, relativamente al conflitto sardo-catalano, si era comportato il re Martino il Vecchio nei confronti di suo figlio. Citando qui la Prof.ssa D'Arienzo, vediamo infatti come

"il vecchio Martino nutriva fiducia sulla buona riuscita di quella spedizione da tempo preparata, ma nel contempo non dimenticava i pericoli a cui andava incontro il suo unico erede, al quale non nascondeva la sua preoccupazione per essersi voluto impegnare in prima persona in quella difficile impresa. [...] Era la mancanza di eredi il suo grande timore. Per questo nelle lettere inviate [...] auspicava che per il futuro il giovane evitasse di sfidare la fortuna esponendo la sua vita ai pericoli."<sup>29</sup>

Ricorrere alla battaglia campale insomma era sempre considerato un azzardo, poiché si metteva in gioco ogni risorsa in un unico scontro di esito incerto. Troppe erano le incognite possibili, legate anche semplicemente al tempo, alla natura del terreno, all'umore degli uomini. Finché era possibile, si cercava di ricorrere ad altre soluzioni e ad altre tattiche belliche.<sup>30</sup>

Partendo da questa osservazione, si può notare poi come al di là degli scontri campali la scelta fra l'utilizzo in prima istanza della cavalleria o della fanteria dipendesse ampiamente dall'azione bellica in corso: nella conduzione di una "*cavalcata*", azione mirata alla devastazione sistematica del territorio avversario, si sarebbe rivelato essenziale l'utilizzo della cavalleria e delle sue dinamiche di combattimento; allo stesso modo, nella lunga conduzione di un assedio la cavalleria si sarebbe rivelata impossibilitata all'azione e il mantenimento dei cavalli stesso sarebbe divenuto anzi un ulteriore aggravio nel caso di una scarsità degli approvvigionamenti.

A rafforzare ancora maggiormente questo concetto, basti pensare come persino nella stessa "strategia della rapina"<sup>31</sup> e nella devastazione sistematica del territorio, appena citate, si possano differenziare da un lato la razzia, "operata da soli uomini a piedi"<sup>32</sup>, dall'altro il *raid*, "condotto invece con truppe montate"<sup>33</sup>.

Insomma, si vuole ancora una volta rimarcare il concetto secondo il quale l'utilizzo sia della fanteria che della cavalleria fossero in epoca medievale legate a frangenti di varia natura, tattici e strategici, e non sia necessario cercare la spiegazione di una predilezione dell'uso della fanteria nell'ipotesi di una scarsa qualità della cavalleria: i due fenomeni non sono necessariamente collegati secondo tale logica, ma sulla profonda varietà polemica dell'epoca in analisi.

---

<sup>29</sup> L. D'ARIENZO, *La battaglia di Sanluri e il suo contesto storico*, in R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, *La batalla de Sent Luri*, cit., pp. 18-19.

<sup>30</sup> A. GARAU, *Le strategie militari della Battaglia di Sanluri alla luce di nuove fonti documentarie*, pubblicato presso il sito internet della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, 2014: <http://www.deputazioneistoriapatriasardegna.it/246/attivita>.

<sup>31</sup> A.A. SETTIA, *Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo*, Editori Laterza, Bari, 2002, p. 3.

<sup>32</sup> Ibidem.

<sup>33</sup> Ibidem.

Giungendo dunque al particolare, per quanto riguarda la realtà dell'isola e il periodo storico da noi preso in esame, in moltissime occasioni, come emerge dalla semplice lettura degli eventi legati al conflitto sardo-aragonese, Mariano IV si trovò dinanzi alla conduzione di lunghi assedi ed in queste occasioni è naturale ipotizzare il suo largo utilizzo della fanteria nelle dinamiche di espugnazione di un centro fortificato; allo stesso modo, una volta osservati i suoi continui spostamenti, i quali lo conducevano con estrema celerità da un punto all'altro dello scenario bellico con contingenti di truppe pronti al conflitto, non si può non dedurre l'importanza fondamentale che doveva rivestire la cavalleria.

All'interno del Giudicato d'Arborea, inoltre, l'allevamento dei cavalli era una dimensione particolarmente curata. A testimonianza di questo, all'interno del Codice Rurale di Mariano IV (che conosciamo attraverso l'incunabolo della Carta de Logu) sono presenti una serie di articoli concernenti proprio questo particolare aspetto; e laddove fu presente una così attenta gestione di tale risorsa, come osserveremo in maniera più particolareggiata in seguito, è difficile immaginare in controparte una così vasta disaffezione e un così scarso utilizzo nei confronti dei reparti della cavalleria stessa, come alcune teorie vorrebbero sostenere.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna della cavalleria e la sua struttura gerarchica, le trattazioni si scontrano con la logorante mancanza di fonti accennata prima, per cui, a questo punto degli studi, si possono solo formulare delle ipotesi: da questo punto di vista risulta interessante quella formulata da Fois<sup>34</sup>, che attua un parallelismo tra la realtà contemporanea europea e la realtà sarda.

Nel Trecento europeo, certo con notevoli variazioni da regione a regione (lunghi dal voler semplificare in maniera troppo netta la varietà bellica bassomedievale), la

“cavalleria era divisa in unità tattiche: le lance; più lance riunite sotto il comando di un banderese, formavano una bandiera ed un certo numero di bandiere formavano una battaglia. Una battaglia poteva radunare dalle cinque alle dieci bandiere (dai cinquecento ai mille cavalieri)”<sup>35</sup>.

Partendo da questa breve osservazione, si rivela di particolare interesse un passo tratto ancora una volta dagli annali di Geronimo Zurita<sup>36</sup> (per quanto anche in questo caso si tratti di una fonte isolata, che non permette di formare delle teorie generali comprovate, ma solo delle interessanti supposizioni): l'annalista aragonese, trattando della battaglia di Sanluri (1409), indica come “*salio el vizconde de Narbona con toda la gente de cavallo, y de pie que alli se avian juntado con sus*

---

<sup>34</sup> G. FOIS, *L'organizzazione militare nel Giudicato d'Arborea*, cit., pp. 40-42.

<sup>35</sup> Ivi, pp. 40-41.

<sup>36</sup> J. ZURITA, *Anales de la Corona de Aragón*, Zaragoza, Simon de Portonariis, 1585; R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, *La batalla de Sent Luri*, cit., pp. 148-151.

*batallas ordenades*[...]”<sup>37</sup>; ed allo stesso modo, parlando dell’esercito catalano, “[...] *el Domingo, que fue el postrero del mes, al alva salio el Rey de su fuerte con sus batallas ordenadas*”<sup>38</sup>.

Dal momento, dunque, che le *battaglie* costituivano un’unità tattica basilare della cavalleria, è probabile che anche la cavalleria sarda fosse organizzata secondo questo schema, per quanto lo stesso Fois sottolinei come “ la citazione dell’annalista aragonese non (sia) totalmente probante, perché costui potrebbe aver trasferito alla cavalleria sarda, per analogia, l’organizzazione in uso presso la cavalleria aragonese”<sup>39</sup>.

In ogni caso, non bisogna dimenticare la numerosa compagine di mercenari che popolarono il conflitto sardo-aragonese, provenienti da varie e differenti parti dell’Europa, le quali è probabile siano rimaste legate al loro basilare schema tattico e strategico; e senza dimenticare, inoltre, ricollegandoci all’argomento della nostra trattazione, che lo stesso Mariano IV fu una figura cosmopolita, istruito presso la Corte catalana, in contatto con le diverse corti europee e senza dubbio pienamente a conoscenza delle dinamiche belliche del suo periodo.

Non si deve cercare, dunque, in maniera costante una peculiarità della realtà sarda, ma cercare piuttosto di inserire l’isola nelle dinamiche della sua epoca, al fine di rivalutare un’immagine della Sardegna come *isola* al centro del Mediterraneo, ma certamente non *isolata*.

### La *Kita de Buiakesos* e le *scolche*

Uno spazio, per quanto breve, deve essere dedicato a due altre entità militari emergenti dalle fonti: la *Kita de Buiakesos* e le *scolche*.

Per quanto riguarda la *Kita de Buiakesos*, essa si presenta come un corpo militare addetto alla diretta protezione del giudice stesso. A capo della *Kita* era posto il *majore de janna* (“ufficiale di porta”), che durava in carica, secondo le tesi di Besta<sup>40</sup>, due anni: qualunque fosse la durata dell’incarico, la carica non era comunque vitalizia, ma temporanea.<sup>41</sup> Le figure scelte per ricoprire il ruolo di *majore* appartenevano alle famiglie nobili del Giudicato; mentre non si conosce l’estrazione sociale dei *Buiakesos* stessi, per quanto dovessero certamente essere delle figure a cui veniva riconosciuta una totale affidabilità. Riguardo ai sistemi di reclutamento e selezione, non vi sono fonti certe a riguardo.

---

<sup>37</sup> Ivi, p. 148.

<sup>38</sup> Ibidem.

<sup>39</sup> G. FOIS, *L’organizzazione militare nel Giudicato d’Arborea*, cit., p. 42.

<sup>40</sup> E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, volume 2, p. 64, nota 45.

<sup>41</sup> G. FOIS, *L’organizzazione militare nel Giudicato d’Arborea*, cit., p. 43.

Le *scolche*, invece, si presentano come milizie rurali aventi il compito di controllare le campagne e i pascoli, affinché venissero rispettate le norme riguardanti la libera conduzione del bestiame ed affinché quest'ultimo non venisse rubato o danneggiato in alcun modo.

A capo della milizia era il *majore de scolca*, la cui carica era assegnata per nomina dal *curadore*, figura a capo della *curatoria* (sezione amministrativo-territoriale del giudicato) in cui la *scolca* avrebbe operato ("spesso il *majore de scolca* era di famiglia nobile, come si evince da alcuni passi del Condaghe di San Michele di Salvenor"<sup>42</sup>). Come nel sistema militare giudiciale, i membri della *scolca* erano reclutati fra gli uomini aventi tra i quattordici e, in questo caso, i settanta anni. Non si conosce la durata dell'incarico ed allo stesso modo non vi sono certezze per quanto riguarda la volontarietà o la coscrizione al servizio.

## L'utilizzo di truppe mercenarie

Infine, proseguendo nell'analisi dei punti esposti nelle pagine precedenti relativi alla composizione delle forze armate a disposizione del sovrano giudiciale, si può a questo punto osservare come l'esercito arborense fondasse una parte notevole della sua forza militare proprio sull'ampio utilizzo di truppe assoldate. Le fonti riportano infatti la presenza nell'isola di uomini d'arme di provenienza estremamente varia, sia genovese, quanto lombarda, toscana, teutonica e inglese.

Questo elemento si inserisce pienamente nella realtà bellica del secolo in analisi, dal momento che il Trecento, utilizzando la definizione di Mallett, viene definito appunto l'"età delle compagnie"<sup>43</sup>.

Le compagnie mercenarie "furono il fenomeno eccezionale e straordinario del periodo considerato"<sup>44</sup>: in questi decenni un incredibile numero di compagnie militari assoldate affollarono gli scenari bellici di tutta Europa, in continuo movimento da una realtà statale all'altra, alla costante ricerca di un impiego remunerato, sulla quale si fondava l'esistenza stessa della compagnia e il sostentamento di ogni soldato di professione. Le compagnie mercenarie, infatti, traevano il loro sostentamento dalla pratica bellica e in caso di periodi di pace presso la realtà nella quale erano impegnati si trovavano dinanzi a tre possibilità: "ritirarsi in qualche località vivendo dei guadagni cospicui che hanno fatto in tempo di guerra; cercare un'altra guerra; creare per sé condizioni di guerra artificiali mettendosi a fare i briganti"<sup>45</sup>. La seconda delle ipotesi presentate era alla base, dunque, della vasta ed articolata circolazione di compagnie militari di eterogenea provenienza, impegnate nei diversi scenari bellici europei del XIV secolo.

---

<sup>42</sup> Ibidem.

<sup>43</sup> M. MALLETT, *Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento*, cit., p. 33.

<sup>44</sup> Ivi, p. 34.

<sup>45</sup> Ivi, p. 35.

In particolar modo, inoltre, la realtà italiana si trovò al centro di tale fenomeno per una serie di fattori convergenti. In primis, “la presenza di tali mercenari trova senza dubbio larga spiegazione nelle iniziative degli imperatori tedeschi, dei re d’Ungheria, dei duchi angioini e dei papi avignonesi, e negli eserciti da costoro portati o mandati in Italia”<sup>46</sup>; allo stesso modo, molti furono “attirati dalla ricchezza italiana, che significava buoni contratti e ricco bottino”<sup>47</sup>; infine, bisogna sottolineare come nelle altre parti dell’Europa, rispetto alla realtà italiana, le occasioni di impiego fossero più scarse (ad esempio, “la recessione economica e la disoccupazione dilaganti nei paesi tedeschi resero l’Italia particolarmente affascinante ai soldati germanici che infatti furono, tra i mercenari operanti in Italia, i più numerosi”)<sup>48</sup>.

La realtà sarda, strettamente legata alle dinamiche belliche imperanti tanto nell’Europa quanto nella penisola italiana contemporanea, si trovò dunque anch’essa inserita nel circuito di circolazione di tali compagnie.

Mariano IV, nel corso dei lunghi anni di conflitto, fece un ampio e strutturato ricorso all’utilizzo di compagnie mercenarie provenienti, secondo le fonti, da un’estrema varietà eterogenea di realtà differenti.

Scegliendo di procedere secondo un ordine di tipo cronologico, una prima testimonianza diretta è fornita dal governatore aragonese di Sardegna relativamente agli scontri tra Mariano IV e suo fratello Giovanni d’Arborea, precedenti la definitiva cattura di quest’ultimo: “l’ufficiale iberico affermò che tutti e due tra i propri schieramenti potevano annoverare *gentes extranee nationis, Tehotonici videlicet et Toschani*”<sup>49</sup>.

Allo stesso modo, successivamente alla riapertura delle ostilità sardo-catalane negli anni ’60 del Trecento,

“il patrono genovese Luiso Riccio rilasciò una testimonianza il 7 novembre 1365 secondo la quale *dicitur est fama quod dictus iudex Arboree fecit venire in dictam insulam per partes civitatis pissane equites et pedites englenses et aliarum extraneum gencium, et quod predicta fuerunt facta patenter et notorie prout ipse testis vidit[...]*”<sup>50</sup>.

Un’altra preziosa testimonianza di particolare interesse risulta quella di Bernardo di Santo Noxero, il quale, in una deposizione datata 30 dicembre 1366, riporta come “*vidit in campo iudicis Arboree in villa Sent Luri et in villa Salargii gentes armigeras extranee nacionis videlicet inglenses, teotonicos, lombardos et tuschos*”<sup>51</sup>.

---

<sup>46</sup> Ibidem.

<sup>47</sup> Ibidem.

<sup>48</sup> Ibidem.

<sup>49</sup> L. GALLINARI, *Una società senza cavalleria?*, cit., p. 852, nota 7.

<sup>50</sup> Ibidem.

<sup>51</sup> Ibidem.

La presenza di truppe provenienti da una così ampia varietà di realtà europee non solo assicurava al giudice la possibilità di disporre di un ingente forza di soldati di professione, quanto allo stesso modo l'opportunità di entrare in contatto in maniera diretta con le diverse forme della realtà bellica contemporanea, apprendendo tecniche di combattimento differenti e arricchendo le proprie nozioni tattiche e strategiche.

## L'organizzazione militare giudiciale attraverso il Codice Rurale di Mariano IV

Come accennato brevemente nelle pagine precedenti, diversi elementi dell'organizzazione militare giudiciale traspaiono da alcuni capitoli del Codice Rurale di Mariano IV.

Tale Codice fu emanato dal giudice, in una prima versione, successivamente al 1353, a seguito dell'abolizione della schiavitù nel regno giudiciale, in una forma composta da 66 capitoli, divisi in due sezioni, atti alla salvaguardia dei vigneti, degli orti e dei campi cerealicoli, spesso devastati dal bestiame brado e manso lasciato incustodito.<sup>52</sup>

Dopo questa prima stesura di forma ridotta, Mariano IV avvalendosi del consiglio di giuristi locali e continentali ampliò il codice di leggi e operò la prima redazione del nuovo *Codice di leggi civili e criminali (o penali)*, con norme di diritto romano, bizantino e consuetudinario.<sup>53</sup>

Tali codici legislativi sarebbero in seguito stati ripresi dalla figlia di Mariano IV, Eleonora, la quale nel 1392 promulgò la celebre *Carta de Logu* di Arborea, costituita complessivamente di 198 capitoli, di cui i primi 132 facenti parte del Codice civile e penale e gli ultimi 66 del suddetto Codice Rurale.

La Carta de Logu era destinata a ricoprire un ruolo fondamentale e duraturo nella storia dell'isola, venendo assunta come codice legislativo per la Sardegna da parte degli stessi catalano-aragonesi (al fine di regolare la giustizia nelle campagne infeudate<sup>54</sup>), a seguito della conquista dell'isola e della sua trasformazione in regno oltremarino; e rimanendo in vigore ancora in epoca spagnola e sabauda, fino al 16 aprile del 1827, data in cui Carlo Felice emanò il nuovo Codice legislativo.

Tuttavia, volendo sottolineare il radicamento di tale codice nell'isola basti osservare come, nonostante le disposizioni della normativa spagnola e sabauda e quest'ultima emanazione delle leggi feliciane, la Carta de Logu rimase materialmente in vigore nelle consuetudini sarde: essa, infatti, "non perdette ogni valore nell'isola che allorquando vi fu introdotto il codice civile italiano

---

<sup>52</sup> F.C. CASULA, *La Carta de Logu. Codice di leggi civili, penali e agrarie del regno giudiciale di Arborea*, (pp.7-215), p.7; in *Un'identità, tre leggi per la Sardegna, Edizioni l'Unione Sarda*, Cagliari, 2014.

<sup>53</sup> Ivi, p. 8.

<sup>54</sup> Ibidem.

[...] (con il quale) [...] si ruppe ogni filo della storia”<sup>55</sup>. Nonostante ciò il suo valore continuò a destare ammirazione e ad affascinare gli studiosi del diritto, laddove all’indomani dell’Unità d’Italia, nella seconda edizione della *Storia della legislazione italiana*, il magistrato piemontese Federigo Sclopis metteva in rilievo l’importanza dello statuto di Mariano IV e di Eleonora, considerandolo una delle più importanti costituzioni del Medioevo:

“Sullo scorcio del secolo XIV si vide in una regione dell’isola di Sardegna promulgarsi una legge, che per la sapienza di molti precetti, che vi si racchiudono, ottenne non solamente di essere estesa a tutto il Regno, ma ebbe di più il vanto di essere tenuta per segno di un perfezionamento sociale, dal quale erano allora ancora lontane le più vaste contrade del continente italiano”<sup>56</sup>.

Inoltre, anche a seguito dell’introduzione del sistema legislativo dell’Italia unificata, si può affermare che il codice sia comunque sopravvissuto in diverse forme locali e, sulla base delle teorie del penalista nuorese Gonario Pinna, pare sia riscontrabile ancora oggi negli arbitrati a cui sia fatto ricorso nei villaggi delle zone interne della Sardegna: gli arbitri sono infatti chiamati *sos homines* (gli uomini), a significare come essi debbano comportarsi “con tutta la dignità e responsabilità di uomini chiamati a dirimere una controversia”<sup>57</sup>. All’interno di tali pratiche i sociologi del diritto e gli antropologi hanno voluto riscontrare la diretta eredità dell’arbitrato consuetudinario dall’antico giudizio di *corona*, elemento fondamentale del diritto statutario sardo del XIV secolo, composto appunto dai *boni homines*, ovvero i notabili del villaggio.<sup>58</sup>

Dal punto di vista linguistico, nella Cancelleria giudiciale arborense, fino alla piena affermazione del dominio catalano-aragonese, le lingue utilizzate erano quattro: il latino, il sardo nella varietà locale, il volgare toscano e il catalano. Nella stesura del codice legislativo vennero predilette le competenze linguistiche naturali dei destinatari e dei fruitori dei documenti, più che la nazionalità e la lingua di coloro che furono chiamati a redigere l’impianto legislativo: dunque “è il volgare arborense locale, in un registro formale e sovramunicipale, ad imporsi come strumento linguistico adeguato alla resa dei concetti giuridici espressi”<sup>59</sup>. Al fine di una maggiore chiarezza e immediatezza nell’analisi proposta, all’interno di questo articolo si è scelto di utilizzare la traduzione della Carta de Logu effettuata da Casula sulla base di un’edizione del codice risalente al 1567.<sup>60</sup>

---

<sup>55</sup> A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’impero romano alla codificazione*, vol. II, t. 2, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, P. DEL GIUDICE [a cura di], Utet, Torino, 1898, pp. 89-90.

<sup>56</sup> F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, vol. II, Progressi, Unione tipografica editrice, Torino 1862, pp. 189-90.

<sup>57</sup> G. PINNA, *Il pastore sardo e la giustizia. Taccuino d’un penalista sardo*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 121.

<sup>58</sup> I. BIROCCHI, A. MATTONE [a cura di], *La Carta de Logu d’Arborea nella storia del diritto*, cit., p. XI.

<sup>59</sup> A. DETTORI, *Testualità e lingua nella «Carta de Logu» di Arborea*, pp. 139-164, in I. BIROCCHI, A. MATTONE [a cura di], *La Carta de Logu d’Arborea nella storia del diritto*, cit., p. 141.

<sup>60</sup> F.C. CASULA, *La Carta de Logu*, cit., p. 9.

Dal momento che molti tra i capitoli qui presentati sono legati alla comminazione di pene di tipo pecuniario, riteniamo necessaria un'ultima breve premessa, che permetta di cogliere con immediatezza l'entità delle sanzioni indicate. Non volendo dilungarci in legnose digressioni di tipo economico, che rischierebbero di allungare oltremodo la trattazione portando questo articolo lontano dai suoi intenti primari, basterà fornire un'immagine chiara e pragmatica: laddove si parla, in alcuni casi, di pene di cinquanta lire, per capirne la portata, basti pensare che 1/20 di una lira, ovvero un soldo, era equivalente al valore di una pecora.<sup>61</sup>

Tralasciando questa breve introduzione storica al documento in analisi è importante qui concentrarci su quei capitoli suddetti, dal quale si evincono alcuni elementi sull'amministrazione della macchina bellica giudiciale. Bisogna specificare come alcuni capitoli che si è scelto di prendere in analisi non siano apertamente legati alla sfera bellica, ma rivelano tutta una serie di elementi utili a trarre delle ipotesi riguardo i mezzi a disposizione della realtà arborense.

Nel paragrafo relativo alla cavalleria si è introdotta la particolare attenzione riservata dalla legislazione all'allevamento ed alla cura dei cavalli, che sottolinea come in presenza di una così attenta gestione di tale risorsa sarebbe difficile immaginare in controparte una scarsa concezione ed un ristretto utilizzo dei reparti della cavalleria.

A proposito di questo, procedendo per ordine numerico all'interno del codice, vediamo da subito come i capitoli XXVII e XXVIII, ad esempio, siano dedicati alle pene da comminare a coloro che fossero trovati rei di aver rubato un cavallo, sia esso di proprietà privata, di proprietà della Chiesa, o facente parte del Patrimonio regio (si è visto precedentemente come l'allevamento equino fosse particolarmente curato all'interno del Giudicato): la pena è accresciuta in base alla proprietà dell'animale, raggiungendo il tetto massimo di una multa di venticinque lire, da sommare al costo decuplicato del cavallo; senza contare il taglio dell'orecchio in caso di inadempienza e la pena di morte per i recidivi.<sup>62</sup>

Mentre tali capitoli si inseriscono nella normale legislazione penale, significato maggiore assume il capitolo LXXXVIII, che vieta la vendita dei cavalli da parte dei sardi a tutti coloro che siano continentali, a meno che non venga concessa una particolare autorizzazione, ed escludendo le vendite effettuate a membri della Chiesa e ad altre figure civili, le quali siano comunque residenti nel Giudicato. La pena per i trasgressori ammonta a cinquanta lire.<sup>63</sup>

Da quest'ultimo capitolo si può percepire il tentativo di vietare la vendita alla compagine militare catalano-aragonese, al fine di intralciare e rallentare le necessità dei reparti di cavalleria avversari: nel corso degli scontri militari era naturale che i cavalli si azzoppassero o che venissero abbattuti, e

---

<sup>61</sup> Ivi, p. 91.

<sup>62</sup> Ivi, pp. 41-43.

<sup>63</sup> Ivi, p. 95.



con tale provvedimento si cercava di impossibilitare un agevole rimpiazzo dell'animale ai militi della Corona. D'altronde, in occasione dell'assedio di Alghero del 1354 da parte delle milizie iberiche, fu proprio Mariano a far cospargere di *lavors despinachs* la spiaggia dove sarebbero dovute sbarcare le truppe nemiche, al fine di azzopparne i cavalli stessi, come riportato nel memoriale redatto ed inviato da un anonimo informatore a Pietro IV nel maggio del 1354, nel quale descrive al sovrano il procedere delle attività belliche nell'isola, sottolineando appunto come

“[...] il giudice, quando saprà della partenza del re dalla Catalogna, farà avvelenare tutte le acque che non siano correnti ed anche tutti gli stagni, in modo che non si possano mangiare pesci. Inoltre il giudice ha fatto preparare una grande quantità di «*lavors despinachs*», che farà disseminare nel punto in cui saprà che il re deve prendere terra, affinché le bestie diventino inutilizzabili”<sup>64</sup>.

Gli strumenti indicati nel documento come *lavors despinachs* si presentavano come “delle piccole sfere in rame o bronzo con diverse punte, che si mettevano in terra per impedire o rendere difficile il passaggio dei nemici in tempo di guerra”<sup>65</sup>.

I capitoli LXXXIX, XC e XCI, sono per noi di estremo interesse, riguardando in maniera diretta i *lieros de cavallu*, il nerbo stesso della cavalleria giudicale.

Il capitolo LXXXIV impone ai *lieros*, impegnati a prestar servizio a Corte, il divieto di alienazione del cavallo a loro attribuito: coloro i quali “sono tenuti a servire la Corte (regia) con cavalli ed armi”, dunque, “non possono né devono vendere, donare o cambiare il proprio cavallo registrato nel quaderno della nostra Corte, senza il nostro permesso. Chi contravviene a ciò, paghi la multa di venticinque lire e rimetta (alla Corte) un altro buon cavallo idoneo in cambio di quello barattato”<sup>66</sup>.

Questo capitolo ci consente due considerazioni in particolare.

In primis, è possibile osservare come gli armamenti e il cavallo in possesso di ogni soldato fossero dettagliatamente registrati presso la Corte. Al fine di assicurarsi che i sudditi tenuti al servizio militare fossero in possesso di tutti i mezzi necessari alla guerra, che non li vendessero per necessità e che, con ogni probabilità, li mantenessero in buono stato, veniva regolarmente effettuata la *Mostra*, ovvero l'adunanza degli uomini abili al combattimento, radunati in occasione di una caccia collettiva. In tale circostanza veniva probabilmente redatto il *Codernu de sa mostra*<sup>67</sup>, in cui

---

<sup>64</sup> J. ARMANGUÉ I HERRERO, A. CIREDDU ASTE, C. CUBONI [a cura di], *Proceso contra los Arborea*, Vol. I, Collezione di documenti per il Regno di Sardegna, Archivio della Corona d'Aragona, Edizioni ETS, Pisa, 2001, pp. 248-250 (Documento 249).

<sup>65</sup> «Diccionari català[...]», Tom. VI redact per A.M. ALCOVER I F. DE B. MOLL amb la collaboració de M.SANCHIS GUARNER, Barcelona, 1968, voce LLAVORS; in L. D'ARIENZO, *Carte Reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, Re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, CEDAM, Padova, 1970, p. 249, nota 213.

<sup>66</sup> F.C. CASULA, *La Carta de Logu*, cit., p. 95.

<sup>67</sup> G. FOIS, *L'organizzazione militare nel Giudicato d'Arborea*, cit., p. 37.

venivano passate in rassegna le forze armate presenti, registrando il valore dei cavalli in possesso dei singoli, ed accertando il buono stato delle attrezzature belliche.

Laddove l'esercito giudicale, come visto precedentemente, può essere considerato come un popolo in armi, era necessario controllare costantemente che ogni uomo chiamato al combattimento possedesse i mezzi necessari, comminando in caso contrario delle pene monetarie, al fine di assicurarsi la piena operatività dei singoli nei momenti di necessità.

Una seconda considerazione può essere fatta relativamente al valore del cavallo che ogni *liero* era tenuto a presentare. Tale valore era registrato presso la Corte e, come indicato nello stesso capitolo XCI del codice legislativo, doveva equivalere a dieci lire (poteva essere di valore superiore, ma non inferiore)<sup>68</sup>.

Alcuni elementi portano dunque ad ipotizzare un sistema di *emendatio*, una pratica diffusa nell'occidente medievale, mirata a risarcire il combattente delle perdite subite in occasione degli eventi bellici; ma a tale argomento è già stato dedicato un nostro precedente studio per la Deputazione di Storia Patria per la Sardegna.<sup>69</sup>

Un concetto di *emendatio* di tipo inverso, in forma di risarcimento da parte del singolo allo Stato, traspare invece dal capitolo XCV del codice, secondo il quale

“se qualche nostro cavallo (statale), montato senza il nostro permesso, morisse o si danneggiasse durante una battuta di caccia collettiva, il *maiore de cavallos* (= l'ufficiale o funzionario regio cavallante) paghi a Noi un decimo del valore del cavallo [...]; mentre il cavaliere (che ha montato il cavallo) sia condannato a pagare cento soldi (= cinque lire) alla Corte”<sup>70</sup>.

Per quanto riguarda le cacce collettive di cui si è poc'anzi parlato, nel corso delle quali veniva effettuata la *mostra*, di particolare interesse risultano i capitoli LXXXI e LXXXIII.

Vista la chiarezza e la brevità dei capitoli stessi, ci sembra opportuno riportarli per esteso.

Il capitolo LXXXI, relativo alla partecipazione degli abitanti dei villaggi e delle *curadorias* alle cacce collettive, recita:

“Stabiliamo ed ordiniamo che in quei villaggi ed in quelle *curadorias* dove si effettuano le cacce collettive indette dal *curadori*, tutti gli uomini dei villaggi della *curadoria* sono obbligati a parteciparvi almeno una volta l'anno. Il *li(b)ero de cavallu* che pur

---

<sup>68</sup> F.C. CASULA, *La Carta de Logu*, cit., p. 97.

<sup>69</sup> A. GARAU, *La pratica risarcitoria (emendatio) nelle dinamiche del conflitto sardo-catalano*, pubblicato presso il sito internet della Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, 2014: <http://www.deputazioneistoriapatriasardegna.it/246/attivita>.

<sup>70</sup> F.C. CASULA, *La Carta de Logu*, cit., pp. 99-101.

convocato non partecipi dovrà pagare al *curadore* due soldi, se invero non accampa una scusa legittima”<sup>71</sup>.

Si intuisce dunque come le cacce collettive fossero organizzate localmente all’interno delle diverse *curatorie*, per ordine del *curatore* stesso; e dal momento che tutti gli uomini abili erano tenuti a parteciparvi, pare rendersi qui esplicito il fatto che fosse questa l’occasione nel quale fosse effettuata la *mostra*, come osservato nel corso della trattazione.

Il capitolo LXXXIII, invece, riguarda l’armamento che il singolo doveva portare con sé in occasione della caccia collettiva. Dal momento che è posto il divieto di presentarsi con altro tipo di armi rispetto a quelle indicate, potremmo forse supporre che le armi indicate fossero la base obbligatoria dell’armamento del singolo, di cui doveva assicurarsi il possesso.

L’articolo in questione recita:

“Vogliamo ed ordiniamo che se qualcuno si presenta alle cacce collettive, indette da Noi o dal *curadori*, con armi che non siano la *virga*, il *coltello* o la *spada*, perda l’arma e venga multato col pagamento di dieci pecore per le cacce nostre, e di un bue per quelle del *curadori*”<sup>72</sup>.

Infine, sarà utile qui indicare come di estrema importanza si riveli il capitolo CXXII, il quale conferma e approfondisce con particolari informazioni il sistema di rotazione delle *mute* di cui si è parlato nei capitoli precedenti.

Il capitolo in questione, infatti, tratta della *corona de berruda* o *kita de berruda*, il tribunale formato dagli abili alle armi, probabilmente composto all’interno di ogni *curadoria* da un numero di cinque rappresentanti più il presidente (il *curadori*).<sup>73</sup> Lo stesso nome di questa particolare *kita* o corona richiama lo status dei membri di cui è formata: *berruda* indica infatti il *berrudo* (verruto), o *virga*, una delle armi incontrate nello stesso capitolo LXXXVIII (relativo agli armamenti) e che tanto interesse ha suscitato negli anni all’interno della storiografia sarda.

In un passo del capitolo CXXII, dunque, mentre viene trattata la convocazione della *corona* o *kita de berruda*, viene sottolineato che “se l’obbligo impegnerà tutta la muta del villaggio, in caso di festa non si muoverà l’ultimo terzo di muta fino a quando non sarà ritornato al villaggio il primo terzo”<sup>74</sup>. In tale istanza, dunque, si trova conferma della tripartizione delle forze di ogni villaggio e della rotazione al fronte di cui si è parlato nei capitoli precedenti.

---

<sup>71</sup> Ivi, p. 91.

<sup>72</sup> Ibidem.

<sup>73</sup> Ivi, p. 81.

<sup>74</sup> Ivi, p. 129.

## Bibliografia

- 1) JOAN ARMANGUÉ I HERRERO, ANNA CIREDDU ASTE, CATERINA CUBONI [a cura di], *Proceso contra los Arborea*, Vol. I, Collezione di documenti per il Regno di Sardegna, Archivio della Corona d' Aragona, Edizioni ETS, Pisa, 2001.
- 2) SARA CHIRRA [a cura di], *Proceso contra los Arborea*, Vol. II, Collezione di documenti per il Regno di Sardegna, Archivio della Corona d' Aragona, Edizioni ETS, Pisa, 2003.
- 3) ENRICO BESTA, *La Sardegna Medioevale*, Arnaldo Forni Editore, Bologna, 1909.
- 4) ITALO BIROCCHI, ANTONELLO MATTONE [a cura di], *La Carta de Logu d' Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Laterza, Bari, 2004.
- 5) FRANCESCO CESARE CASULA, *La Carta de Logu. Codice di leggi civili, penali e agrarie del regno giudicale di Arborea*; in *Un'identità, tre leggi per la Sardegna*, Edizioni L'Unione Sarda, Cagliari, 2014.
- 6) FRANCESCO CESARE CASULA, *La Sardegna aragonese*, Chiarella, Sassari, 1990.
- 7) ALESSANDRA CIOPPI, *Battaglie e protagonisti della Sardegna medioevale*, AM&D Edizioni, Cagliari, 2008.
- 8) ALESSANDRA CIOPPI, *Le strategie dell'invincibilità. Corona d' Aragona e Regnum Sardiniae nella seconda metà del Trecento*, AM&D Edizioni, Cagliari, 2012.
- 9) RAFAEL CONDE Y DELGADO DE MOLINA, *La batalla de Sent Luri*, ISTAR, Sanluri, 1997.
- 10) PHILIPPE CONTAMINE, *La guerra nel Medioevo*, Il Mulino, Bologna, 1986.
- 11) LUISA D' ARIENZO [a cura di], *Carte Reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, Re d' Aragona, riguardanti l' Italia*, CEDAM, Padova, 1970.
- 12) GRAZIANO FOIS, *L'organizzazione militare nel Giudicato d' Arborea*, pp. 35-51; in "Medioevo. Saggi e rassegne", 13 (1988).
- 13) LUCIANO GALLINARI, *Gli ultimi anni di esistenza del Giudicato di Arborea: riflessioni e prospettive di ricerca*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", 25 (2001), pp. 155-190.
- 14) LUCIANO GALLINARI, *Riflessi della guerra tra Arborea e Aragona alla Corte del re di Francia: nuove acquisizioni documentarie e prospettive di ricerca*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", 22 (1997), pp. 149-172.

- 15) LUCIANO GALLINARI, *Una società senza cavalleria? Il Giudicato di Arborea e la Corona di Aragona tra XIV e XV secolo*, in “Anuario de Estudios Medievales”, 33/2 (2003), pp. 849-879.
- 16) JEAN CLAUDE MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e Cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia Comunale*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- 17) MICHAEL MALLET, *Signori e mercenari. La guerra nell'Italia del Rinascimento*, Il Mulino, Bologna, 2006.
- 18) ANTONIO PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, vol. II, t. 2, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, PASQUALE DEL GIUDICE [a cura di], Utet, Torino, 1898.
- 19) GONARIO PINNA, *Il pastore sardo e la giustizia. Taccuino d'un penalista sardo*, Giuffrè, Milano, 1992.
- 20) FEDERICO SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, vol. II, Progressi, Unione tipografica editrice, Torino, 1862.
- 21) ALDO A. SETTIA, *Rapine, assedi, battaglie. La guerra nel Medioevo*, editori Laterza, Bari, 2002.
- 22) ALDO A. SETTIA, *De re militari. Pratica e teoria nella guerra medievale*, Viella, Roma, 2008.